



**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Bologna, 2 Febbraio 2026

CIRCOLARE N. 4

OGGETTO: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Termini

La CU 2026 anno di imposta 2025 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Nel 2025 viene confermato il termine del **16 marzo 2026** come termine per la **consegna della CU sintetica** al percipiente del reddito certificato.

Vengono invece differenziate le scadenze per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della CU Ordinaria:

- entro il **16 marzo 2026** devono essere **spedite telematicamente le Certificazioni Ordinarie relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;**
- entro il **30 aprile 2026** devono essere **spedite telematicamente le Certificazioni Ordinarie relative ai redditi di lavoro autonomo abituale (arte o professione) e provvigioni non occasionali (commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, procacciamento).**

Resta fissato al **31 ottobre 2026, termine di invio anche del modello 770 2026 anno 2025**, il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente dagli utenti (Sostituti d'imposta) abilitati al servizio FISCONLINE o trasmesso tramite un Intermediario abilitato (Commercialista, Consulente, ecc.) mediante il canale ENTRATEL.

L'adempimento in oggetto riguarda le seguenti categorie di percettori di reddito:

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

- lavoro autonomo per esercizio di arte o professione (ex art.53 TUIR, assoggettati a ritenuta ex art.25 DPR 600/1973);
- redditi diversi ex art.67 comma 1 TUIR soggetti a ritenuta ex artt.25 DPR 600/1973 e 33, comma 4 DPR 42/88;
- provvigioni, anche occasionali, corrisposte per rapporti di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- cessazione rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, cessazione da funzioni notarili e cessazione attività sportiva qualora il rapporto di lavoro sia di natura autonoma ex art.17 comma 1 lett.d),e) ed f) TUIR;
- compensi per lavoro autonomo occasionale;
- utilizzo di opere di ingegno e brevetti;
- prestazioni relative ad appalti condominiali svolte nell'esercizio di attività di impresa sui quali è stata operata la ritenuta del 4% di cui all'art.25-ter DPR 600/1973;
- contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
- obblighi di fare, non fare o permettere per cui non sussista l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- a seguito dell'abrogazione della lett. a) del comma 2 dell'art.53 TUIR, ad opera dell'art.3 DL 71/2024 è incluso nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro autonomo "abituale" (a seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport dilettantistico dal 01 luglio 2023).

NOVITÀ: a decorrere dall'anno di imposta 2024 e quindi confermato per l'anno di imposta 2025 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario, ovvero il regime fiscale di vantaggio, sono esonerati dalla predisposizione / invio della Certificazione Unica.

(Non sono da comunicare: dividendi percepiti da soci di società di capitali, compensi percepiti da associati in partecipazione che apportano solo capitale, interessi su prestiti).

Nel caso vogliate avvalervi dello Studio per gli adempimenti in oggetto, Vi chiediamo cortesemente di volerci comunicare ed inviare, entro e non oltre il **13 febbraio 2026**, via mail a: segreteria@studiocrabillimonari.it i seguenti dati e documenti oltre alla conferma dell'incarico:

DATI E DOCUMENTI

- 1) Copie fatture e note emesse dai percipienti, specificando, il titolo di corresponsione del compenso (es. agente, mediatore, procacciatore d'affari, lavoratore autonomo, professionista, lavoro occasionale);
- 2) Copia deleghe di versamento F24, periodo di riferimento Gennaio 2025 – Dicembre 2025 (F24 versati dal 16 gennaio 2025 al 16 gennaio 2026, comprensivi di eventuali ravvedimenti pagati in date successive).

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



RAGIONE SOCIALE

CONFERMA INCARICO CU

1. Dobbiamo predisporre la Certificazione Unica 2026 redditi di lavoro autonomo ☐ SI ☐ NO
2. Dobbiamo inviare la Certificazione Unica 2026 (solo redditi lavoro autonomo) ☐ SI ☐ NO

CONFERMA INCARICO MODELLO 770

Si precisa che l'obbligo di presentazione del modello 770 permane solo per comunicare le date dei versamenti delle ritenute operate e per comunicare i dividendi percepiti (la scadenza della presentazione del modello 770, ove dovuto, rimane fissata al 31.10.2026).

COMPOSIZIONE MODELLO 770/2026:

LAVORO AUTONOMO

☐ SI ☐ NO

- Invio integrale modello 770/2026 da parte del nostro Studio, poiché presenti solo redditi di lavoro autonomo (ed eventualmente redditi di capitale) e non presenti redditi di lavoro dipendente ☐ SI ☐ NO
- Invio integrale modello 770/2026 da parte del consulente del lavoro, sia per la parte di lavoro autonomo che per la parte di lavoro dipendente (e per la parte dei redditi di capitale, ove presenti) ☐ SI ☐ NO

Specificare il nome del Consulente del lavoro ed il suo Codice fiscale _____

- Invio separato modello 770/2026 per la parte di lavoro autonomo (e per la parte dei redditi di capitale, ove presenti) da parte dello Studio Crabilli & Monari srl, e per la parte di lavoro dipendente da parte del consulente del lavoro ☐ SI ☐ NO

Specificare il nome del Consulente del lavoro ed il suo Codice Fiscale _____

Si comunica che, **in assenza di qualsiasi comunicazione, si intenderà che l'adempimento verrà da Voi gestito autonomamente** e lo Studio si riterrà esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Per eventuali ulteriori delucidazioni potete contattare la Dott.ssa Serena Tinarelli o il Dott. Luca Gabrielli, quali referenti per l'argomento citato.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl